



COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO : NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO : 2021/2024.

L'anno duemilaventuno, addì CINQUE, del mese di FEBBRAIO, alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di PRIMA convocazione in sessione STRAORDINARIA.

Cognome e Nome	Carica	Presente
MARCO Ernesto	Sindaco	Sì
GANIO VECCHIOLINO Pierpaolo	Consigliere	Sì
PRICCO Marcello Giuseppe	Consigliere	Sì
RAIMONDI Mirija	Consigliere	Sì
ENRICO Michela Teresa	Consigliere	Sì
ROSA Gian Luigi	Consigliere	Sì
CANDILORO Laura Silvia	Consigliere	No
MIRANDA Mario	Consigliere	Sì
GAMBA Paola	Consigliere	Sì
VIGNA Elisa	Consigliere	Sì
ENRICO Grazia	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Presiede il Sindaco Sig. MARCO Ernesto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4° del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott Ezio IVALDI.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Del che si è redatto il presente verbale.

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO : 2021/2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012) e dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso Ente locale;

VISTO, inoltre:

- l'art. 16, co. 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'art. 29, co. 11-bis, D.L. 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, co. 25, del D.L. n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario", con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
- il DM 26 novembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'art. 16, co. 25, del D.L. n. 138/2011;

ATTESO che, con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 - 4^a Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema ed avviate le modalità di nomina dell'organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura - Ufficio territoriale di Governo;

ATTESO che questo Comune, ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti;

CONSIDERATO che alla data del 17.01.2021 è venuto a scadere l'organo di revisione del Comune, dott.ssa Eleonora Ferraris, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, ai sensi degli articoli 2, 3,

comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 2004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444) ;

DATO ATTO che:

- per la sua sostituzione, in base all'art. 16, co. 25, D.L. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011, si è richiesto il sorteggio di un nominativo all'UTG - Prefettura di Torino;
- la Prefettura di Torino, in data 17/12/2020, nostro protocollo. n. 5688 ha comunicato l'esito del sorteggio che risulta il seguente:
 1. Giuliano Alberto
 2. Fantino Bernardo
 3. Lupia Felice

VISTO che:

- il Dott. Giuliano Alberto, primo revisore estratto ha comunicato di rinunciare alla nomina
- si è provveduto a contattare il dott. Fantino Bernardo, in qualità di prima riserva, il quale ha dichiarato di rinunciare alla nomina
- Si è provveduto a contattare il Rag. Lupia Felice, in qualità di seconda riserva il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

DATO atto che il Rag. Felice Lupia, con Studio in Torino - Via Borgosesia n. 30 - P.IVA 02245030016, ha comunicato di accettare l'incarico alle condizioni di seguito riportate: compenso annuo di € 2.480,00 + iva + 4 % oltre le spese di viaggio di un euro a chilometrico + pedaggio autostradale;

RITENUTO, quindi, di procedere alla nomina del nuovo revisore nella persona del rag. Felice LUPIA - C.F. LPUFLC52D05I671H

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, all'art. 241, comma 1, prevede che " il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale";
- il D.M. 25.09.1997, n. 475 recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali";
- il DM 31.10.2001, recante "Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali";
- il DM 25.05.2005, recante "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali";

ATTESO che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

- a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239, D.Lgs. n. 267/2000;
- e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente;
- f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell'art. 241, co. 6-bis, D.Lgs. n. 267/2000, "non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi";

RICHIAMATO l'art. 6, co. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. n. 122/2010, il quale prescrive che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma";

DATO ATTO del comma 1 dell'art. 13, D.L. n. 244/2016, che ha ulteriormente prorogato, a tutto il 2017, la riduzione del 10% dei compensi agli organi di controllo rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, prevista dal comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010;

VISTA da ultimo la deliberazione della Corte dei conti - Sezione Autonomie n. 29/SEZAUT/2015/QMG del 14 settembre 2015 (e vedasi anche la deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n. 13/2011), la quale ha ribadito l'applicabilità della suddetta riduzione ai compensi spettanti agli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali, tenuto conto anche dell'uniforme orientamento espresso dalle sezioni regionali di controllo;

DATO ATTO altresì dell'orientamento del Ministero dell'Interno del 13 luglio 2017, attraverso l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ("Atto di orientamento sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato ex art. 154, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei Revisori degli Enti locali"), favorevole all'individuazione di un compenso minimo per i revisori e che, segnatamente, suggerisce agli Enti di individuare, come soglia minima di compenso, quello massimo previsto nella fascia immediatamente inferiore, mentre per la fascia dei Comuni di minori dimensioni, ovvero quelli fino a 500 abitanti e gli enti di area vasta fino a 400 mila residenti, consiglia invece di individuare, quale compenso minimo, l'80% del compenso massimo previsto per tale fascia.

RITENUTO di determinare, ai sensi del DM 25/05/2005 e della normativa sopra richiamata, a favore dell'organo di revisione dell'ente, i seguenti emolumenti:

-Compenso annuo: €. 2.480,00 oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti + il rimborso delle spese di viaggio pari ad un euro a chilometro + eventuale pedaggio autostradale;

TENUTO CONTO che la spesa annua massima sostenibile trova copertura finanziaria sulla voce di bilancio 01.01.1 cap./Peg 1010 (Missione 01 - Programma 01) del bilancio di previsione 2018 / 2020;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

Vista la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);

A seguito di votazione palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. 0	n. 10	n. 10	n. 0

DELIBERA

1. DI NOMINARE quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235, D.Lgs. n. 267/2000 per il triennio 18.01.2021-17.01.2024 , il rag. Felice LUPIA - con Studio in Torino - Via Borgosesia n. 30 - P.IVA 02245030016, iscritto nell'elenco dei Revisori dei conti per gli Enti locali per la Regione Piemonte;
2. DI STABILIRE che l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 235, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000;
3. DI DETERMINARE, ai sensi della normativa sopra richiamata, a favore dell'organo di revisione dell'ente, i seguenti emolumenti: Compenso annuo lordo € 2.480,00 oltre a oneri fiscali e contributivi e rimborso di spese di viaggio pari ad un euro a chilometro + eventuale pedaggio autostradale;
4. DI TENERE conto che la spesa massima sostenibile annua trova copertura al capitolo (Peg) 1010/99 codice 1.01.1 del bilancio di previsione 2021/2024;
5. DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale e al Commissariato del Governo , entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, l. N. 8;

DI DARE ATTO che, trattandosi di nomina, la presente deliberazione è immediatamente efficace.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. si esprimono i seguenti pareri:

in merito alla regolarità tecnica

parere favorevole
Il responsabile del Servizio finanziario
Carola Giacosa

in merito alla regolarità contabile

parere favorevole
Il responsabile del Servizio finanziario
Carola Giacosa

Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : MARCO Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott Ezio IVALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. 122

La presente deliberazione su attestazione del Responsabile della pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19-feb-2021 (art. 124, c. 1 del T.U.E.L. n. 267/2000).

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Paola Camoletto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Colleretto Giacosa li19-feb-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Ezio IVALDI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità, per l'entrata in vigore della legge costituzionale del 18.10.2001, n. 3 (abrogazione art. 130), per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione;

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toDott Ezio IVALDI
